



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Seduta del 09/07/2018

FATTO

Parte ricorrente, assistita, esponeva in sintesi di avere effettuato quale emittente e beneficiaria tre operazioni di trasferimento di denaro tramite l'intermediario convenuto per complessivi € 3.000,00, rispettivamente in data 05.2.2016, 07.02.2016 e 09.02.2016. L'intermediario avrebbe inviato una mail ad un soggetto terzo – rivelatosi un malfattore – dei moduli di pagamento senza omettere i numeri delle transazioni e poi negoziato il trasferimento di denaro con tale soggetto “senza adeguata verifica della documentazione identificativa del prestatore”. Concludeva, chiedendo il rimborso di € 3.000,00, oltre ai danni e agli interessi legali.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio non può esimersi dal condannare il comportamento dell'intermediario il quale, in contrasto con il principio di collaborazione, non ha presentato alcuna documentazione. Infatti, nonostante la mancata presentazione di documentazione non renda impossibile al Collegio una valutazione sul merito della vicenda, la condotta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della parte resistente non favorisce un efficiente svolgimento della procedura ABF e manifesta un'esplicita noncuranza dell'attività svolta dal Collegio.

Il Collegio rileva che la ricorrente dichiara di essere stata vittima di una truffa, per la quale, a seguito di un'operazione non meglio specificata (vendita o locazione) riguardante un appartamento, il truffatore le avrebbe fatto effettuare tre operazioni di money transfer in Gran Bretagna, intestate a nome della medesima ricorrente e di suo marito e le avrebbe chiesto di inviare copia delle distinte. Successivamente, il malfattore avrebbe prelevato il denaro. Al riguardo, la cliente produce copia delle due ricevute, dalle quali si desume l'identità di persona tra emittente e beneficiario, ed una ulteriore, in cui quest'ultimo risulterebbe (asseritamente) il coniuge. In realtà dall'esame dei documenti appare anche una terza (il mittente del 07.02.2016) e una quarta persona (il beneficiario del 05.02.2016). Al riguardo, il Collegio rileva l'insufficienza e la contraddittorietà degli scarsi elementi probatori adottati, dai quali si desume che in due bonifici la ricorrente risulta come beneficiario e non come mittente, mentre in un terzo bonifico risulta come mittente, ma il beneficiario reca il suo stesso cognome. Il contenuto e la portata della vicenda descritta nel ricorso resta non chiarita, anche in ragione della carenza in atti della denuncia, che avrebbe potuto contribuire a ricostruire i fatti accaduti.

Dal tenore del ricorso, invece, non è dato nemmeno comprendere quali siano le contestazioni rivolte al ricorrente, ed in particolare quale sia l'inadempimento ai propri obblighi contrattuali e di legge dei quali l'intermediario dovrebbe essere chiamato a rispondere, né tanto meno dalla documentazione in atti risulti alcun elemento che induca a ritenere l'intermediario responsabile della perdita che la ricorrente asserisce di avere subito. In conclusione, il Collegio ritiene che la carenza di ogni elemento probatorio circa la pretesa inadempienza dell'intermediario convenuto non consenta di accogliere il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA